

Codice A17010

D.D. 7 gennaio 2015, n. 1

**Azienda agri-turistico-venatoria "None" (TO). Presa d'atto sostituzione concessionario. Riduzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C e istituzione di una nuova zona.**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie; vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 23 del 29.01.1999 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "None" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 1225, ubicata nei Comuni di Airasca, Castagnole Piemonte, None, Scalenghe e Volvera e ricadente nel territorio della Provincia di Torino, a favore della Società "AGRIFAV s.r.l." rappresentata dall'amministratore unico Sig. DEMARIA Gianluigi, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 301 del 10.12.2002 con la quale sono state istituite due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, lepre e pernice rossa, aventi rispettivamente una superficie di ha 207 e di ha 136;

vista la determinazione dirigenziale n. 41 del 24.01.2011 con la quale veniva rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 207 e di ha 136, fino al 31.01.2020;

vista l'istanza pervenuta in data 04.12.2014 con la quale il Sig. DEMARIA Gianluigi, in qualità di Presidente del Consorzio per l'"Azienda Agri-Turistico Venatoria None":

- allega la dichiarazione sottoscritta dal Sig. CERESA Aurelio in data 03.12.2014, di dimissioni dalla carica di concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "None";

- dichiara di accettare le dimissioni del concessionario Sig. CERESA Aurelio e, contestualmente, in qualità di Presidente in carica del Consorzio per l'"Azienda Agri-Turistico Venatoria None", nomina sé stesso quale nuovo concessionario, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Consorzio approvato con assemblea in data 15.04.1997, Allegato "A" al n. 230.2014 del Repertorio e al n. 29.939 della Raccolta, rogito Notaio Giorgio PEROTTI, in Torino;

- chiede che la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "None" venga intestata in capo al Sig. DEMARIA Gianluigi;

- chiede la riduzione di una delle due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C già istituite, individuata con la lettera "A" nella cartografia agli atti, da ha 207 ad ha 143;

- chiede l'istituzione di una nuova zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, individuata con la lettera "D" nella cartografia agli atti, avente una superficie di ha 51;

- conferma una delle due zone già istituite individuata con la lettera "B" alla cartografia agli atti, di ha 136;

dato atto che ai fini dell'istituzione della zona anzidetta il concessionario ha presentato la documentazione prevista dall'art. 2, comma 1, dell'allegato alla succitata D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998;

visto l'art. 2 dello Statuto del Consorzio per l'"Azienda Agri-Turistico Venatoria None", sull'attribuzione in modo esclusivo al concessionario della disponibilità e della completa gestione dell'azienda agri-turistico-venatoria;  
constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;  
dato atto che sono state avviate le procedure di cui all'ex art. 7 della legge n. 55 del 19.03.1990;  
ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza;  
vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";  
tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;  
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;  
vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.,

### *determina*

- di prendere atto della nomina del Sig. DEMARIA Gianluigi quale concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "None" di ha 1225, ubicata nei Comuni di Airasca, Castagnole Piemonte, None, Scalenghe e Volvera e ricadente nel territorio della Provincia di Torino, in sostituzione del Sig. CERESA Aurelio, dimissionario;
- di prendere atto della riduzione di una delle due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C già istituite, individuata con la lettera "A" nella cartografia agli atti, da ha 207 ad ha 143;
- di istituire una nuova zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, individuata con la lettera "D" nella planimetria catastale agli atti, avente una superficie di ha 51.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Provincia di Torino e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente  
Carlo Di Bisceglie